



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 09.04.2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI FINALIZZATI A PREVENIRE E LIMITARE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1.

Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il D.L. del 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [...]" che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica sino al 30 aprile 2021.

Dato atto che con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all'art.1 *"l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-*



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della diffusività dell'epidemia ha emanato una serie di DPCM.

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un progressivo aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di un ulteriore DPCM in data 2 marzo 2021 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" decorrente dal 6 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021, nonché l'emanazione del D.L 1 aprile 2021 n. 44 recante "Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale è stato disposto che *“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, [...]”.*

Preso atto dell'Ordinanza del 2 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta" con la quale il Ministero della Salute ha disposto che *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”.*

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione è necessario individuare delle misure di contenimento atte ad eliminare il pericolo dell'evolversi della situazione epidemiologica anche in virtù dei dati relativi al territorio del Comune di Pulsano.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Considerato che è necessario disciplinare in maniera più incisiva l'accesso alle seconde case e la fruizione degli spazi pubblici aperti, soprattutto della zona marina che sono molto spesso affollati nei giorni festivi e prefestivi, con il concreto rischio di assembramenti soprattutto nei pressi degli esercizi di ristorazione e somministrazione, che causano la possibilità di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco.

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il D.L. 1° aprile 2021 n. 44;
- l'Ordinanza del 2 aprile 2021 del Ministero della Salute.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla data del 30 aprile 2021, su tutto il territorio comunale

(Disposizioni di carattere generale)

1. E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

-
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
 4. E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
 5. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di provvedere alla costante e accurata igienizzazione delle mani.

(Misure relative agli spostamenti)

6. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
7. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
8. Fermo restando l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti le piazze, le pubbliche vie, le spiagge, il lungomare, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente e se non per usufruire di servizi essenziali.

(Attività motoria e attività sportiva)

9. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

(Spostamento verso le seconde case)



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

10. Sono vietati, durante i giorni festivi e prefestivi (ad es. sabato e domenica), gli spostamenti per raggiungere le “seconde case” nel territorio di Pulsano, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
11. Sono vietati, durante i giorni festivi e prefestivi (ad es. sabato e domenica), gli ingressi nel territorio del Comune di Pulsano ai non residenti per raggiungere le “seconde case” ivi presenti, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

(Attività commerciali)

12. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021 che di seguito si elencano:

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio.
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

-
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
 - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
 - Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati.
 - Commercio al dettaglio di biancheria personale.
 - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati.
 - Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.
 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
 - Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali.
 - Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttilicoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.
 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

13.E' chiuso il mercato settimanale del giovedì, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

-
14. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
15. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

(Attività dei servizi di ristorazione)

16. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
17. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
18. L'attività dei distributori automatici di alimenti e bevande è consentita dalle ore 05:00 alle ore 18:00 con l'obbligo di disattivazione, durante tutta la giornata, di eventuali strumenti per la connessione wireless a servizio degli avventori.
19. E' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

(Attività inerenti servizi alla persona)

20. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 2 marzo 2021 che di seguito si elencano:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
- Attività delle lavanderie industriali.
- Altre lavanderie, tintorie.
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

AVVERTE

- La violazione delle misure disposte dalla presente ordinanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020 (ovvero sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

- Le presenti disposizioni rimangono efficaci dalla data odierna e sino al 30 aprile 2021, salvo modifiche delle disposizioni del Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (cambio scenario e livello di rischio).
- Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni in relazione all'andamento dell'epidemia.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pulsano e che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pulsano e alla Stazione Carabinieri Pulsano alle quali demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.
- Agli esercizi di somministrazione presenti nel territorio del Comune di Pulsano.
- All'ASL – Dipartimento di Prevenzione di Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e di comunità.
- Alla Prefettura di Taranto.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

Ing. Francesco Lupoli